

## RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1

**In riscontro al chiarimento n. 1 del 31.10.2022, di seguito fedelmente riportato e trascritto, avanzato da potenziale Operatore Economico concorrente, si significa quanto segue:**

Chiarimento n. 1 :

ART. 6.3 LETT. F DISCIPLINARE DI GARA.

In riferimento al punto 6.3 lett. f del Disciplinare di Gara che testualmente recita: "Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: gestione di scarica dei reflui industriali provenienti dal ciclo di lavaggio." Considerato che, le lavanderie industriali provvedono a scaricare i reflui provenienti dai cicli di lavaggio e che il D.Lgs n. 36 del 13.01.2003 e smi, all'art. 2, testualmente recita: "scarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento", si chiede, di voler confermare che trattasi di refuso e pertanto dove è scritto "scarica", deve intendersi "di scarico" e che conseguenzialmente il possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 soddisfa i requisiti richiesti.

Risposta:

L'espressione "*gestione di scarica dei reflui industriali provenienti dal ciclo di lavaggio*" va letto come "*gestione degli scarichi dei reflui industriali provenienti dal ciclo di lavaggio*".

  
(Dott.ssa Grazia Frattallone)